

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 21/01/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 24.10.2012 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio; con decorrenza dal 30.11.2016 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 48 rate su 120 (come da conteggio estintivo e liberatoria agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi in relazione alle rate residue. In data 24.05.2019 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro negativo.

Il contratto di prestito reca timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva intervenuto in qualità di intermediario del credito.

La parte ricorrente domanda la restituzione delle commissioni finanziarie ed accessorie e delle spese assicurative non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 2.232,00, oltre alle spese di assistenza legale quantificare in Euro 250,00.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha dato atto di aver rimborsato alla parte ricorrente, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, la somma di Euro 1.566,36 per la quota non maturata delle commissioni di gestione, calcolata in base al criterio del costo ammortizzato, conforme ai criteri previsti dai principi contabili internazionali "IFRS_IAS"; ha reiterato l'offerta, già formulata in sede di riscontro al reclamo e rifiutata da parte ricorrente, di pagamento per la quota non maturata delle commissioni di



gestione di un ulteriore importo di Euro 884,02; ha rilevato che le polizze a copertura del rischio vita e dei rischi diversi dall'impiego sono state sottoscritte direttamente dalla Banca in qualità di contraente e beneficiario; ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione e di intermediazione; ha precisato che queste ultime sono state addebitate a parte ricorrente a remunerazione dell'attività svolta dal mediatore dalla medesima incaricato, attività prodromica alla stipulazione del contratto (come da documento versato in atti); ha infine svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

La parte resistente domanda in via principale il rigetto del ricorso ed in particolare il rigetto della pretesa di restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione (tenuto conto del rimborso di Euro 1.566,36 già avvenuto in sede di conteggio estintivo), della pretesa di rimborso delle commissioni di intermediazione, nonché della domanda di refusione delle spese legali; in via subordinata chiede di ridurre quanto eventualmente dovuto alla somma offerta in sede di riscontro al reclamo, pari ad Euro 884,02; ed in via d'ulteriore subordine di detrarre dalla maggior somma individuata quanto già restituito al cliente a titolo di commissioni, pari ad Euro 1.566,36.

Nelle repliche parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, di cui ha richiamato le motivazioni.

DIRITTO

I costi e gli oneri economici annessi al prestito e dei quali parte ricorrente domanda la parziale restituzione, limitatamente alla quota non maturata a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, corrispondono alle seguenti voci:

- "commissioni di attivazione", come da lett. "B" del "prospetto economico" (agli atti); tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore, una voce siffatta deve giudicarsi *recurring*, dal momento che la relativa descrizione contrattuale comprende sì attività, operazioni, adempimenti aventi carattere prodromico alla stipulazione del contratto di finanziamento e concernenti l'instaurazione del rapporto fra il debitore delegato, vale a dire l'ente-datore di lavoro, ed il creditore delegatario, vale a dire l'intermediario medesimo, riscossore della commissione; la voce non s'esaurisce però con l'"attivazione" del rapporto trilatero – di qui la denominazione – ma racchiude, ad esempio, spese imputabili a "passaggio ad altre amministrazioni", con conseguente necessità di ristabilire il rapporto fra cliente delegante, intermediario delegatario ed il nuovo ente delegato; comprende inoltre, testualmente, spese attinenti ai "rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione [...] ad effettuare le trattenute", evenienze che s'inscrivono per natura nella fase esecutiva, anziché in quella puramente genetica del rapporto.

- Quanto alle "commissioni di gestione", come da lett. "C" del "prospetto economico" (agli atti), tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore e della chiara tensione di dette clausole a remunerare attività continuative, aderenti all'incedere del rapporto nell'intero arco temporale del suo svolgimento, com'è peraltro implicito nella loro denominazione, una voce siffatta deve giudicarsi *recurring*.

- Quanto infine ai "costi di intermediazione", come da lett. "F" del "prospetto economico" (agli atti), risulta che nella concessione del prestito in questione è intervenuto un intermediario del credito, come attestato sia dal contratto di finanziamento sia dal relativo contratto di conferimento dell'incarico riversato in atti dalla parte resistente (incarico recante la data del 22.10.2012, anteriore a quella del contratto di prestito); il costo in esame remunera un'attività che, per come contrattualmente descritta, è strumentale alla concessione del finanziamento ed è pure destinata ad esaurirsi con tale concessione, non



essendo previsti incombenti od operazioni ulteriori e capaci, per ipotesi, di prolungarsi oltre; di qui la natura *up-front* della voce in questione.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre la recente ABF, Coll. coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up-front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

Per quanto concerne gli oneri assicurativi, non può invece trovare accoglimento la relativa domanda di rimborso della quota non maturata proposta da parte ricorrente: risulta dal contratto di finanziamento in atti che le polizze a copertura del rischio vita e dei "rischi diversi impiego" sono state stipulate direttamente dal cessionario, con costi a suo carico ed a beneficio dello stesso (lo conferma la polizza rischio vita versata in atti dal ricorrente, ove parte contraente è l'intermediario resistente). Ed in effetti il costo relativo ai premi per le suddette coperture assicurative non compare tra gli oneri addebitati al ricorrente nel contratto di finanziamento.

In considerazione di quanto premesso, tenuto conto degli abbuoni già accordati a parte ricorrente in sede di conteggio estintivo, in relazione alle commissioni contrattuali rimborsabili si perviene al seguente risultato:

